

DETERMINAZIONE DSAI/26/2023/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 22 dicembre 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022 n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 definisce la “cartografia” come il sistema di documentazione dell’impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c) della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a predisporre la cartografia con aggiornamento della stessa entro quattro mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l’aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas; inoltre, il punto 5.4 delle Linee guida CIG 10/2012 (sostituito dal 28 febbraio 2022 dal punto 3.4 delle Linee guida CIG 10/2022) prevede per le imprese di distribuzione del gas l’obbligo di predisporre, tra l’altro, la procedura operativa relativa al ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e la procedura operativa relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui la nomina del responsabile del pronto intervento e l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a); in particolare i paragrafi 5.1 e 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012, ora sostituiti dai paragrafi 3.1 e 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, prescrivono all’impresa di distribuzione di provvedere alla nomina del responsabile di pronto intervento e di assicurarsi che il personale sia in grado

di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio; inoltre, il paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee guida 10/2022) prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento il quale deve contenere almeno i seguenti dati: codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento; ora e minuto di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento; data, ora e minuto di arrivo sul luogo di chiamata; tipo di anomalia rilevata; nel caso di dispersione, classificazione della medesima; operazioni compiute; esito dell'intervento; nominativo degli addetti di pronto intervento intervenuti; eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti alla attività di pronto intervento;

- l'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25 (lettera e);
- l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet* i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite (lettera g);
- l'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, tra gli altri la classificazione della dispersione suddividendo tra dispersione di classe A1, di classe A2, di classe B, e di classe C (lettera e);
- l'articolo 37 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di dotarsi di appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas, di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria ad assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione;
- l'articolo 38 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, per l'anno di riferimento:
 - i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non sottoposta a telesorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii);

- materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix) (comma 2, lettera f);
- il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C (comma 3, lettera b);
- il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione “pertinenti” e “non pertinenti” (comma 10, lettera a) e b).
- ai sensi dell’articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell’Autorità, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per ogni dispersione localizzata un elenco contenente i campi indicati in tabella N (lettera a), punto (ii).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 382/2022/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, anche all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 27-30 giugno 2023, presso la sede legale di SOCOGAS S.p.a. (di seguito anche società) e dalla documentazione ivi acquisita è emerso, anche con riferimento all’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “VALLE STURA” gestito dalla società fino alla data del 1° febbraio 2022, che:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) e dell’articolo 37, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica, relativamente a tutti gli impianti gestiti, non dispone di una cartografia aggiornata ai sensi dell’articolo 1 della RQDG 20/25 e ha pertanto precluso al Nucleo Ispettivo la possibilità di riscontrare l’estensione dei metri di rete suddivisi in AP/MP e BP in esercizio al 31/12/2022, dichiarate all’Autorità ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera f), della RQDG 20/25 (punto 5 della *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere a), c) e d) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10/2012, la società, come dalla stessa dichiarato, non è stata in grado di produrre le procedure operative per l’attività del pronto intervento, per il ripristino della fornitura di gas a uno o

- più clienti finali e per la classificazione delle dispersioni, vigenti al 2021 per all'impianto denominato "VALLE STURA" (punto 16 della *check list*);
- iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012 e del paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022, la società, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita non aveva provveduto alla nomina del responsabile di pronto intervento per l'impianto denominato "VALLE STURA" ed utilizza un modulo di pronto intervento denominato "BOLLETTINO DI MANUTENZIONE" privo dei campi relativi al "*codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento*" e, in caso di dispersione "*della classificazione della medesima*" (punto 17 della *check list* e doc. 17b allegato) (punto 17 e documenti 17a e 17b allegati alla *check list*, nonché progressivi numeri 5 e 11 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021);
 - iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e) della RQDG 20/25 e del paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012, la società, per 2 (due) delle 15 (quindici) chiamate di pronto intervento relative al periodo dal 1 gennaio 2021 fino al 21 marzo 2022 relative all'impianto denominato "VALLE STURA", estratte a campione in sede di verifica ispettiva, come dalla stessa dichiarato, non ha prodotto il modulo di pronto intervento e, conseguentemente, non è stata in grado di dimostrare di aver inviato il personale incaricato sul luogo delle citate chiamate di pronto intervento (documento 13a allegato alla *check list* nonché progressivi numeri 6 e 12 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021);
 - v. in violazione dell'art. 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica ispettiva, non è stata in grado di fornire evidenza di aver ottemperato all'obbligo di comunicare, al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione, in forma scritta, i recapiti telefonici di pronto intervento alle società di vendita operanti sull'impianto denominato "VALLE STURA" (punto 12 della *check list*);
 - vi. in violazione dell'articolo 36, comma 4, lett. e) e dell'articolo 38, comma 3, lett b) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, la società non ha correttamente registrato in tabella N e conseguentemente non ha correttamente comunicato all'Autorità due casi di dispersione gas segnalati al centralino di pronto intervento nel 2021 con riferimento all'impianto denominato "VALLE STURA" (documento 13a allegato alla *check list* e progressivi numeri 5 e 11 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in

cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di SOCOGAS S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas;

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dal bilancio d'esercizio relativo all'anno 2022, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 352.562.325;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di un sistema cartografico (contestazione sub i.) e di un modello di verbale di pronto intervento conforme alle prescrizioni della regolazione (contestazione sub iii.) costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di SOCOGAS S.p.a per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub i.* e *sub iii.* (quest'ultima limitatamente al modulo di pronto intervento), del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti i. e iii. (quest'ultima limitatamente al modulo di pronto intervento) del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a SOCOGAS S.p.a. (P.IVA 00166810341) mediante PEC all'indirizzo amministrazione@pec.grupposocogas.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 22 dicembre 2023

Il Direttore
avv. Michele Passaro